

R.D. 1368 del 1941

Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice

### **Art. 4 Albo degli esperti. (Abrogato)**

Presso ogni corte d'appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.

L'albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte.